


Studio Legale Silvano Martella
PROCURATORE LEGALE

A. Martino, 98123 Messina
0710886 Fax 090/771204

Messina li 25.03.1996



Spett.le COMUNE DI MESSINA
Ripartizione urbanistica

Parere pro veritate

Oggetto: Progetto di ristrutturazione edilizia ex
artt. 9 e 13 L. n.47/85

Mi si chiede di esprimere parere legale pro veritate circa l'ammissibilità di un progetto di ristrutturazione edilizia di un capannone industriale sottoposto a sanatoria ex L. n.47/85.

In via preliminare vanno precisati taluni aspetti. Il capannone industriale in oggetto, nonostante originariamente realizzato in assenza di concessione edilizia, viene a trovarsi, nel vigente P.R.G., in zona D2 (zona industriale e di espansione). Nella stessa zona lo

p.i. 01772770838 c.f. MRTSVN66L15D150I

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

strumento urbanistico prevede la possibilità di edificare con una altezza massima consentita di mt 12,00.


Il capannone, come originariamente realizzato, risponde a tali prescrizioni ed in virtù di tale conformità, essendo stato realizzato in data sicuramente antecedente al 31.1.1983, è stata presentata la domanda di sanatoria ex legge 47/85.

In relazione a tale domanda di sanatoria sono state versate tutte le rate dell'oblazione, e quindi, trascorsi oltre i ventiquattro mesi previsti dall'art.35 l.n.47/85, la stessa non ha avuto ancora esito per fatto esclusivo dell'Amministrazione.

Constatato quanto sopra, il silenzio serbato dall'Autorità comunale ha valore di accoglimento della suddetta domanda di sanatoria (art. 35, 12 comma, l.n.47/85, T.A.R. Calabria CZ n.950/93).

La ditta scrivente, pertanto, non è più soggetta ad interventi sanzionatori sul il superiore manufatto, in quanto abusivo (T.A.R. Campania NA, sez.1 n.284/1993), almeno sino a che non intervenga un diniego espresso della sanatoria, ovvero un atto di annullamento degli effetti del silenzio.

p.i. 01772770838 c.f. MRTSVN66L15D1501



strumento urbanistico prevede la possibilità di edificare con una altezza massima consentita di mt 12,00.


Il capannone, come originariamente realizzato, risponde a tali prescrizioni ed in virtù di tale conformità, essendo stato realizzato in data sicuramente antecedente al 31.1.1983, è stata presentata la domanda di sanatoria ex legge 47/85.

In relazione a tale domanda di sanatoria sono state versate tutte le rate dell'oblazione, e quindi, trascorsi oltre i ventiquattro mesi previsti dall'art.35 l.n.47/85, la stessa non ha avuto ancora esito per fatto esclusivo dell'Amministrazione.

Constatato quanto sopra, il silenzio serbato dall'Autorità comunale ha valore di accoglimento della suddetta domanda di sanatoria (art. 35, 12 comma, l.n.47/85, T.A.R. Calabria CZ n.950/93).

La ditta scrivente, pertanto, non è più soggetta ad interventi sanzionatori sul il superiore manufatto, in quanto abusivo (T.A.R. Campania NA, sez.1 n.284/1993), almeno sino a che non intervenga un diniego espresso della sanatoria, ovvero un atto di annullamento degli effetti del silenzio.

p.l. 01772770838 c.f. MRTSN66L1SD1501



art.35 della legge 47/85. Veniva altresì comunicata l'intenzione procedere al completamento dei lavori. Il Genio Civile di Messina autorizzava con nota n.44402 del 24.05.1995

Tale intervento, deve essere considerato come risanamento conservativo ai sensi dell'art.31 legge. 5 agosto 1978 n.457 e art.20 Lreg. n.71/78 non necessitante di concessione edilizia. Ciò rispetto al manufatto precedente che, in assenza di provvedimento espresso, deve intendersi oggi regolarmente sanato.

Lo stesso intervento, infatti, contempla tutte quelle opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, quali i pilastri, dell'edificio. Si è provveduto al consolidamento al ripristino ed al rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio stesso.

In via cautelativa, ed in considerazione dell'urgenza a provvedere, il ricorrente ha, altresì, presentato domanda di sanatoria ai sensi dell'art.9 e 13 della L. n. 47/85, relativamente al detto progetto di ristrutturazione edilizia a firma degli Ingg. Andrea D'Andrea e Roberto D'Andrea al prot. n. 3562 del 11.04.1996.

Nonostante l'intervenuto silenzio assenso sulla prima istanza di sanatoria ex L.n.47/85 (n.8682 del 29.10.1986) a mero scopo cautelativo il ricorrente ha intimato all'Amministrazione comunale, con atto stragiudiziale ex art.4 L.n.398/93 del 19.02.1997 n.304/SCI prot. che si precesse, comunque, preventivamente all'esame della detta prima istanza e, solo successivamente, alla seconda.

Nelle more, in data 19.05.1998, l' [REDACTED] inoltrava all'ANAS richiesta di nulla osta ex art.23 della L.Reg. n.36/85 al fine di corredare le richieste di sanatoria.

In data 9.11.99 la Ripartizione Urbanistica emetteva il provvedimento di diniego della richiesta di sanatoria ex art.13 (la seconda) oggi impugnato.

no
1026
hu

art. 35 della legge 47/85. Veniva altresì comunicata l'intenzione procedere al completamento dei lavori. Il Genio Civile di Messina autorizzava con nota n. 44402 del 24.05.1995

Tale intervento, deve essere considerato come risanamento conservativo ai sensi dell'art. 31 legge 5 agosto 1978 n. 457 e art. 20 L. Reg. n. 71/78 non necessitante di concessione edilizia. Ciò rispetto al manufatto precedente che, in assenza di provvedimento espresso, deve intendersi oggi regolarmente sanato.

Lo stesso intervento, infatti, contempla tutte quelle opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, quali i pilastri, dell'edificio. Si è provveduto al consolidamento al ripristino ed al rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio stesso.

In via cautelativa, ed in considerazione dell'urgenza a provvedere, il ricorrente ha, altresì, presentato domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 9 e 13 della L. n. 47/85, relativamente al detto progetto di ristrutturazione edilizia a firma degli Ingg. Andrea D'Andrea e Roberto D'Andrea al prot. n. 3562 del 11.04.1996.

Nonostante l'intervenuto silenzio assenso sulla prima istanza di sanatoria ex L. n. 47/85 (n. 8682 del 29.10.1986) a mero scopo cautelativo il ricorrente ha intimato all'Amministrazione comunale, con atto stragiudiziale ex art. 4 L. n. 398/93 del 19.02.1997 n. 304/SCIE prot. che si precedesse, comunque, preventivamente all'esame della detta prima istanza e, solo successivamente, alla seconda.

Nelle more, in data 19.05.1998, la ditta Ruggeri inoltrava all'ANAS richiesta di nulla osta ex art. 23 della L. Reg. n. 36/85 al fine di corredare le richieste di sanatoria.

In data 9.11.99 la Ripartizione Urbanistica emetteva il provvedimento di diniego della richiesta di sanatoria ex art. 13 (la seconda) oggi impugnato.